

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11-07-2023) 26-07-2023, n. 22463

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Primo Presidente f.f. -

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente di Sezione -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4930-2023 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Santi Apostoli 66, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ZUNARELLI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (Omissis), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 271/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2023 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Stefano Zunarelli.

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Primo Presidente f.f. -

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente di Sezione -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4930-2023 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Santi Apostoli 66, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ZUNARELLI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (Omissis), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 271/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2023 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Stefano Zunarelli.

Svolgimento del processo

1. L'Avv. A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 271/2022 (emessa il 14.7.2022, depositata in data 30.12.2022), regolarmente notificata all'interessata.

2. Il giudizio disciplinare nei confronti della ricorrente iniziava a seguito di due esposti presentati dal legale rappresentante della MC Vivai, società cooperativa agricola a.r.l., con i quali si segnalava che:

- in data 6.11.2015 l'Avv. A.A. aveva depositato, presso il Tribunale di Trieste, un ricorso, ex [artt. 696-bis e 700 c.p.c.](#), in rappresentanza dei soci B.B. e C.C., contro la predetta cooperativa e il legale rappresentante della stessa, per asserite violazioni commesse nell'adempimento delle funzioni e per conflitto di interesse dello stesso legale rappresentante;

- nello stesso contesto temporale l'Avv. A.A. aveva depositato, dinanzi al Tribunale di Pordenone, quale difensore della predetta cooperativa, due ricorsi per ottenere due distinti decreti ingiuntivi per il recupero di crediti della cooperativa nei confronti del presidente della cooperativa medesima;

- con tali azioni la professionista aveva agito in violazione dei doveri deontologici, per avere svolto istanza cautelare contro la cooperativa e richiesto provvedimenti monitori in difesa della stessa, in evidente conflitto d'interesse;

- con la richiesta dei due provvedimenti monitori contro la stessa persona l'Avv. A.A. aveva tenuto, inoltre, una condotta professionale contraria agli obblighi deontologici.

3. In data 4.5.2016 la MC Vivai presentava altro esposto con il quale rappresentava che la professionista, con atto dell'11.4.2016, aveva agito ancora contro la cooperativa medesima e in difesa del socio B.B., proponendo opposizione, ex [art. 615 c.p.c.](#), all'atto di precetto, della cooperativa stessa, conseguente alla condanna di B.B. alla rifusione delle spese processuali pronunciata dal Tribunale di Trieste, sezione specializzata; si rappresentava, pertanto, che con tale azione la professionista aveva tenuto nuovamente una condotta contraria ai doveri imposti, agendo contro una propria assistita.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (Omissis) richiedeva chiarimenti alla professionista dando comunicazione solo del primo esposto; del secondo esposto l'Avv. A.A. riceveva notizia solo con la comunicazione del provvedimento di apertura della fase istruttoria preliminare, ossia in data 7.4.2020.

5. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense richiedeva chiarimenti al difensore incolpato, procedeva alla sua audizione, acquisiva la documentazione necessaria per la definizione del procedimento e deliberava l'apertura di procedimento disciplinare per i seguenti capi di incolpazione:

- A) violazione degli artt. 9 e 66 C.D., per avere presentato, anzichè uno soltanto, i due ricorsi per decreto ingiuntivo di cui al capo B) (l'uno di oltre Euro 160.000, l'altro di oltre Euro 93.000) a favore della MC VIVAI nei confronti del Presidente C.C., così aggravando la situazione debitoria della controparte senza effettive ragioni di tutela della parte assistita. In Pordenone, il 4.11.15;

- B) violazione degli artt. 9, 10 e 24 C.D., per avere prestato attività professionale in conflitto di interesse con la parte assistita, venendo così meno ai doveri di probità, dignità, decoro, correttezza e fedeltà, cioè per avere difeso i soci B.B. e C.C. nel ricorso cautelare davanti al Tribunale di Trieste anche nei confronti della MC VIVAI Italia Società Cooperativa Agricola, e per avere contemporaneamente difeso la stessa MC VIVAI Società Cooperativa Agricola nella richiesta di due decreti ingiuntivi davanti al Tribunale di (Omissis). In (Omissis), dal 6.11.15 (Omissis), dal 04.11.15, sino all'effettivo esercizio dei mandati.

- C) violazione degli artt. 9 e 68, comma 2, C.D., per avere agito davanti al Tribunale di (Omissis) in favore di C.C. in opposizione all'esecuzione contro la MC VIVAI Società Cooperativa Agricola, parte già assistita, con oggetto dell'incarico non estraneo a quello espletato in precedenza. In (Omissis), dall'11.4.2016, sino all'effettivo esercizio del mandato.

6. Il C.D.D. di (Omissis) dichiarava non luogo a provvedere con riferimento al capo A) della rubrica, riteneva sussistente le violazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica ed irrogava all'incolpata la sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi tre.

7. L'Avv. A.A. impugnava la menzionata decisione ponendo numerose questioni processuali, eccepiva la prescrizione dell'incolpazione ascritta, assumeva che la sentenza non fosse adeguatamente motivata sotto il profilo sanzionatorio.

8. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza ora impugnata, in parziale riforma della decisione del C.D.D., accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarava il non luogo a procedere con riferimento ai fatti di cui all'illecito disciplinare contestato con il capo B), stante l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare; confermava la responsabilità della ricorrente per i comportamenti di cui al capo d'incolpazione sub C) e riduceva la sanzione disciplinare alla censura; confermava, per il resto, la decisione.

9. Per quanto concerne la violazione dell'art. 68 C.D. ipotizzata nel capo di incolpazione sub C), la sentenza ora gravata richiamava l'orientamento giurisprudenziale univoco nel ritenere trattarsi di illecito istantaneo, il cui dies a quo, per il computo del termine prescrizionale, coincideva con la data di ricevimento dei mandati alle liti per la proposizione delle opposizioni, ex [art. 615 c.p.c.](#), per conto dei fratelli B.B. (8-12 aprile 2016) svolte dall'avv. A.A. contro la MC VIVAI di cui aveva assunto la difesa nelle procedure monitorie oggetto del capo di incolpazione sub B).

10. Inoltre, trattandosi di condotta posta in essere dopo il 2 febbraio 2013 (data di entrata in vigore della nuova legge professionale), il CNF riteneva applicabile la disciplina di cui alla [L. n. 247 del 2012, art. 56](#) e, rilevato che l'illecito oggetto dell'esposto integrativo del 4.5.2016 non era stato comunicato alla professionista - giacchè, come dianzi detto, la comunicazione del 4.7.2016 ineriva esclusivamente all'esposto del 18.3.2016 - escludeva che un atto non contenente alcun riferimento all'illecito cui tale azione ineriva avesse idoneità interruttiva del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

11. Conseguentemente, con riferimento a tale illecito, il CNF riteneva non potesse trovare applicazione la prescrizione quinquennale ex [L. 247 del 2012, art. 56](#) (non essendo oggetto della comunicazione della notizia dell'illecito del (Omissis)) bensì quella ordinaria di 6 anni dalla commissione del fatto (in riferimento ai mandati defensionali dell'8 e 12 aprile 2016), con prescrizione, maturata il 7 aprile 2022, validamente interrotta dalla comunicazione della sentenza del CDD del 16.9.2021 e conseguente applicazione del termine massimo di 7 anni e 6 mesi (ex [L. 247 del 2012, art. 56 comma 3](#)).

12. Il CNF rimarcava, a sostegno della ritenuta infondatezza delle contestazioni della ricorrente relative all'asserita insussistenza della violazione dell'art. 68 nuovo CDF (già art. 51 del previgente CDF), che configura illecito disciplinare (art. 68, comma 1) la violazione del divieto di assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato, divieto non soggetto ad alcun limite temporale nel caso di nuovo incarico con oggetto non estraneo a quello espletato in precedenza (art. 68, comma 2).

13. Nella specie, era risultato documentalmente provato che l'avv. A.A., dopo aver assunto la difesa della MC VIVAI nell'ambito delle procedure monitorie e del cautelare di cui al capo di incolpazione sub b), sulla base di mandati alle liti ricevuti nel novembre 2015, procedeva con opposizione ex [art. 615 c.p.c.](#) avverso detta cooperativa nell'aprile 2016, con conseguente innegabile violazione della norma disciplinare in questione.

14. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 11 del regolamento CNF n. 2/2014 - l'omessa notifica alla professionista del secondo esposto del 4.5.2016 - il CNF escludeva la violazione del diritto di difesa muovendo dalle ampie difese, comunque svolte dalla ricorrente, alla notizia dell'esposto.

15. A tal fine, il CNF ribadiva la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, come tale improntato a semplicità e libertà di forme, con l'unico limite dell'incomprimibilità del diritto di difesa, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituiva motivo di nullità del procedimento disciplinare per aver comunque avuto, il destinatario, conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento sì da compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti, dall'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa.

16. Altresì infondata il CNF riteneva l'ulteriore eccezione della ricorrente - per asserita violazione dell'art. 20, comma 1 del Regolamento CNF 2 del 2014 (invalida composizione del collegio giudicante) e conseguente nullità del procedimento - in considerazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che annette natura amministrativa al procedimento innanzi al CDD sicchè gli eventuali vizi relativi alla composizione del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento.

17. In definitiva, considerata la parziale fondatezza delle censure svolte dalla ricorrente, in particolare con riferimento all'intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 24 nuovo CDF, il CNF rimodulava la sanzione inflitta, rideterminandola nella sola censura.

18. Avverso la sentenza del CNF l'avv. A.A. ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite basato su cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria.

19. Nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

20. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.

Motivi della decisione

21. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per errata applicazione dell'art. 56 l.p.f., per avere ritenuto prescritta l'azione disciplinare limitatamente al capo d'incolpazione sub B) e non anche per il capo di incolpazione sub C).

22. In altre parole, si assume la puntuale e condivisa ricostruzione dell'istituto della prescrizione dell'azione disciplinare, unitamente all'esito di non luogo a procedere, con esclusivo riferimento al capo d'incolpazione sub B), per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, rilevato che: a) la comunicazione della notizia dell'illecito ha l'effetto di interrompere la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine (quinquennale, ex art. 56, comma 3 L.P.F.) per l'esercizio dell'azione disciplinare; b) il termine quinquennale prevale e (come nel caso di specie), può ridurre ad un periodo inferiore l'ordinario termine prescrizionale di sei anni (così, a pag. 10-11 della pronuncia CNF); c) non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare la sospensione dei termini ai sensi della normazione conseguente alla pandemia da Covid 19 (così, a pag. 11-12 della decisione), 23. Muovendo da tale corretta impostazione, si rimarca che non si chiede di scrutinare, in via di fatto, l'identità o meno dei fatti in riferimento ai capi d'incolpazione B) e C), bensì di prendere atto che tutti gli addebiti - nell'unitario atto di incolpazione approvato dal CDD in data 3 novembre 2020 inerente ai fatti del primo e del secondo esposto - venivano imputati per asserita violazione degli artt. 9, 10, 24 CDF, sotto l'unico capo di incolpazione sub A), per cui le condotte sono state fatte rientrare in un unico contenitore processuale e da tale dato formale occorre muovere per ritenere unica l'azione disciplinare e, conseguentemente, unico il termine di prescrizione, decorrente dalla comunicazione del 4 luglio 2016.

24. Da tanto premesso discenderebbe, ad avviso della ricorrente, l'errore in diritto contenuto nella sentenza meritevole di disamina in sede di legittimità: dato un solo ed unico procedimento disciplinare, e quindi un solo e unico esercizio di azione disciplinare, vi può essere un solo e unico termine di prescrizione (nella specie, scaduto il 3 luglio 2021) e non già termini prescrizionali plurimi, in riferimento ai diversi capi di incolpazione.

25. Tale profilo, unitamente agli altri errori additati e, in sintesi, di seguito riportati, comportano, ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art. 56, comma 3, legge professionale, per avere il COA: a) individuato termini prescrizionali plurimi, in rapporto a diversi capi di incolpazione nell'ambito del medesimo ed unico procedimento disciplinare; b) ravvisato i termini di decorrenza della prescrizione nei singoli esposti e non già nell'unica notizia dell'illecito; c) assunto, quale termine iniziale della prescrizione, quello nel quale è maturato, ad avviso del COA, il dovere di comunicare, all'iscritta, la notizia dell'illecito.

26. Il motivo è da rigettare.

27. Con il capo di incolpazione sub C) è stata contestata alla ricorrente la violazione degli artt. 9 e 68, comma 2, del C.D.F., per avere agito dinanzi al Tribunale di (Omissis) in rappresentanza di C.C. in opposizione all'esecuzione contro la MC Vivai società cooperativa agricola, parte già assistita, con oggetto d'incarico non estraneo a quello espletato in precedenza.

28. Dagli atti risultava che la data di ricevimento del mandato, da cui far decorrere il dies a quo del termine prescrizione, corrispondeva alla data in cui era stata ricevuto il mandato defensionale per la proposizione dell'atto di opposizione di cui [all'art. 615 c.p.c.](#)

29. Ebbene, al fine di valutare se l'ipotesi disciplinare addebitata al capo C) sia prescritta, va ribadito quanto segue.

30. La giurisprudenza di queste Sezioni unite ha affermato i seguenti principi:

- per un verso, che, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dalla [L. n. 247 del 2012, art. 56](#), il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore e, ciò perchè le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicchè, da un lato, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice ed alla pena, mentre, dall'altro lato, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile in sede disciplinare rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez.Un., nn. 20383/2021, 12447/2022, 17480/2023);

- per altro verso, che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, dovendo escludersi che il termine di cui all'art. 51 del RDL possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione, specificandosi che la previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perchè al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito [dall'art. 2945, comma 2, c.c.](#), bensì quello dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente [art. 2943 c.c.](#), con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento (v. Cass.,Sez.Un., n. 17480/2023; n. 26182/2006; n. 16402/2007 e n. 28336/2011).

31. Inoltre, come rilevato da queste Sezioni Unite, nel nuovo ordinamento professionale forense la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nella [L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 1](#); conseguentemente, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo ed è questa una novità della nuova legge professionale, la quale segue, per questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass.,Sez.Un., 9 aprile 2020, n. 7761; Cass.,Sez.Un., 23 aprile 2021, n. 10852).

32. Nel caso di specie la condotta contestata al capo C) è stata posta in essere dopo il febbraio 2013 e il CNF ha legittimamente applicato il nuovo regime normativo di cui alla [L. n. 247 del 2012](#).

33. Dalla sentenza impugnata emerge che i fatti addebitati risalgono al momento del conferimento del mandato (8 e 12 aprile 2016); la prescrizione veniva validamente interrotta dalla comunicazione della sentenza di primo grado, in data 16.9.2021, epoca in cui non era trascorso il termine prescrizionale di cui all'art. 56 legge citata, di sette anni e mezzo, tenuto conto delle interruzioni validamente attivate.

34. Si deve, inoltre, evidenziare, in senso opposto alla prospettazione della ricorrente quanto alla valutazione del dies a quo da considerare per la prescrizione dell'illecito disciplinare, che esso va individuato nel momento della commissione del fatto se integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui l'illecito viene realizzato; se invece la violazione è caratterizzata dalla protrazione nel tempo la decorrenza del termine inizia dalla data di cessazione della condotta e dell'illecito (fra le altre, Cass. Sez. Un. nn. 13379/2016, 8946/2023).

35. Nella specie trattasi di illecito di carattere istantaneo, risalente alla data dell'8 e 12 aprile 2016 e non è allo stato trascorso il termine prescrizionale, tenuto conto delle interruzioni operate.

36. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'art. 50, comma 4 del regolamento CNF n. 2 del 2014, interpretati alla luce della Cost., art. 24 e dell'art. 6 CEDU e, dunque, violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità del giudizio, per non avere ricevuto tempestivamente alcuna notizia dell'esposto del 4 maggio 2016, riferito ad illecito diverso da quello enunciato nella prima informativa, e del quale era venuta a conoscenza, il 7.4.2020, solo in occasione dell'apertura del procedimento disciplinare.

37. L'impianto argomentativo della ricorrente sottolinea il lungo tempo trascorso per "le ampie difese", delle quali la sentenza disciplinare ha dato atto in riferimento al contenuto del secondo esposto (del 4 maggio 2016), svolte a distanza di ben quattro anni dagli accadimenti e solo all'esito della notifica dell'apertura del procedimento disciplinare (il 7 aprile 2020); si soggiunge anche che il CNF abbia ritenuto decisivo quanto scritto nella memoria difensiva del luglio 2016, memoria riferita, tuttavia, solo al primo esposto e, dunque, travisata con la decisione di condanna sulla scorta del tenore della predetta memoria.

38. Il CNF ha, altresì, ad avviso della ricorrente, omesso di pronunciarsi, e motivare, in ordine alla denunciata violazione del diritto difesa conseguente alla ritardata formulazione dei capi di incolpazione, per avere il CDD di (Omissis) atteso oltre quattro anni, quanto all'incolpazione del 3 novembre 2020, e cinque per l'incolpazione di cui al capo C), peraltro solo alla vigilia del dibattimento.

39. Assume, in dettaglio, la professionista che solo in data 22 giugno 2021 - cinque anni dopo l'iscrizione della "notizia dell'illecito nel Registro Riservato" - le veniva imputato il nuovo capo di incolpazione C) (formulato ex novo dal CDD solo con l'atto di citazione a giudizio), contenente, per la prima volta, l'imputazione di asserita violazione dell'art. 68 L.P.F..

40. Argomenta, a suffragio della doglianza, che inteso come ordinario il termine di sei mesi di cui all'art. 58 cit. deve comunque trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. II, con la sentenza 12 marzo 2021, n. 7051, a motivo dell'annullamento del provvedimento disciplinare emesso a carico di un notaio in esito ad azione disciplinare intempestiva, con la conseguenza, in definitiva, che il CNF ha omesso di pronunciarsi, e motivare, in

relazione alla violazione del diritto di difesa dell'iscritta conseguente alla ritardata formulazione dei capi d'inculpazione.

41. Il motivo è da rigettare.

42. Il CNF, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nel vagliare il fondamento dell'addebito disciplinare ha preso in esame la denunciata nullità con la tecnica argomentativa del rinvio per relationem alla motivazione della decisione di prime cure, e non ha ravvisato alcuna compressione del diritto di difesa: riaffermando la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, improntato a semplicità e libertà di forme, con l'unico limite dell'incomprimibilità del diritto di difesa, ha ritenuto l'omessa comunicazione all'interessata dell'apertura del procedimento non integrare un motivo di nullità del procedimento, per avere la professionista avuto comunque conoscenza, effettiva e completa, del contenuto del provvedimento sì da compiere tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

43. Si è dunque dinanzi a una manifesta infondatezza della censura svolta secondo il paradigma dell'omessa pronuncia.

44. Del resto, per il profilo di doglianza inerente alla violazione di legge, va ricordato che queste Sezioni Unite hanno ritenuto che, per i procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la mancata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare all'interessato e al p.m., come previsto dal R.D. 1934 n. 47, art. 47, comma 1, non determina la nullità della conseguente delibera del COA ma solo quella degli atti istruttori eventualmente compiuti prima (Cass. Sez. U. n. 737/2015).

45. Ebbene, la ritardata comunicazione dell'esposto del 18.3.2016, la cui conoscenza è stata appresa, dalla ricorrente, solo con l'apertura del procedimento disciplinare, avrebbe eventualmente comportato la nullità di atti istruttori compiuti in precedenza ma nel ricorso nessuna deduzione vi è al riguardo, nè consta che l'organo disciplinare abbia compiuto atti istruttori, sui quali si sia fondata la decisione, prima della comunicazione alla ricorrente.

46. Il motivo è, dunque, da rigettare in tutti i profili di doglianza.

47. Con il terzo e quarto motivo si deduce la nullità della decisione per carenza di motivazione e motivazione apparente.

48. In particolare, con il terzo, la ricorrente si duole di motivazione apparente in tema di applicazione dell'art. 68 del codice deontologico forense, per non essere dato comprendere, con esattezza, quale violazione il CNF ritenga perpetrata dall'iscritta.

49. La ricorrente assume, quanto alla dichiarata responsabilità per l'addebito di cui al capo sub C), che non sia dato comprendere se il CNF abbia inteso censurare un comportamento in violazione del comma 1 dell'art. 68 C.D. ovvero del comma 2 della stessa norma, sicchè non decidendo su tale motivo di impugnazione, la motivazione risulta del tutto apparente e tale da non far comprendere se abbia ravvisato la violazione del comma 2, per il quale "l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza", ritenendo erroneamente "l'oggetto del nuovo incarico non estraneo a quello espletato in precedenza", circostanza documentalmente smentita dalla Professionista, ovvero se abbia ritenuto sussistere la violazione del comma 1, che vieta all'avvocato "di

assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato".

50. Assume la ricorrente, in definitiva, che dalla mera lettura del capo motivazionale del CNF, risulta per tabulas che nulla ha risposto l'Organismo disciplinare di secondo grado in ordine alla condotta ascrivibile in violazione della norma del codice deontologico.

51. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., per omessa motivazione e/o per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (inesistenza di un mandato di MC VIVAI all'avv. A.A.), oggetto di discussione tra le parti, giacchè il CNF ha errato nel ritenere applicabile, nella specie, l'art. 68 del C.D.F., non potendo affermarsi che MC VIVAI sia stata "parte già assistita" dall'Avv. A.A., non avendole mai conferito alcun mandato, stante l'inesistenza delle due procure monitorie rilasciate, nel novembre 2015, da B.B., in nome e per conto della società denunciante, stante il suo difetto di potere rappresentativo.

52. Assume la ricorrente che, al contrario di quanto afferma erroneamente il CNF, risulta documentalmente provato che nel giudizio cautelare del novembre 2015, davanti al Tribunale di (Omissis), l'avv. A.A. non rappresentava MC Vivai, rappresentata, invece, dall'avv. D.D., e che col ricorso al CNF l'avv. A.A. riproponeva la doglianza chiedendo l'annullamento della decisione erroneamente assunta dal CDD col provvedimento n. 51/2021, laddove era ritenuta responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione sub C) nonostante MC Vivai non le avesse mai conferito alcun mandato nè procura.

53. Soggiunge che il CNF confermava, tuttavia, l'addebito sub C) omettendo di motivare in relazione all'inesistenza di un precedente mandato da parte di MC Vivai (con violazione [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 4) e comunque omettendo di considerare, benchè fosse stato oggetto di discussione fra le parti, il fatto decisivo della inesistenza di procure monitorie di MC Vivai all'avv. A.A. (con violazione [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5), essendole state conferite da un falsus procurator per dichiarazione dello stesso CdA di MC Vivai in data 13.2.2016, come accertato anche con sentenza passata in giudicato.

54. In particolare, deduce la ricorrente, anche evocando la relativa sequenza temporale, che non si è trattato nè di revoca nè di rinuncia ai mandati ma di mancata ratifica di attività defensionale sul presupposto dell'inesistenza del mandato medesimo e del potere di B.B. di rappresentare MC VIVAI, mandato e procura che - secondo quanto comunicato dalla società denunciante all'Avv. A.A. nel febbraio 2016 - dovevano considerarsi mai rilasciati.

55. Assume che, in conseguenza di ciò e solo a questo punto, l'Avv. A.A., in data 8 e 12 aprile 2016, riceveva dai signori B.B. le procure alle liti per resistere, in via d'urgenza, innanzi al Tribunale di (Omissis), alle due azioni esecutive poste in essere, in loro danno, dal presidente e consocio C.C., in nome e per conto di MC VIVAI, in forza della liquidazione delle spese contenuta in un'ordinanza cautelare del Tribunale delle Imprese di (Omissis), invero già integralmente pagate dai B.B.; rimarca, inoltre, la diversità di oggetto tra l'originale procedimento monitorio patrocinato nell'interesse di MC VIVAI e il giudizio di opposizione all'esecuzione svoltosi innanzi al Tribunale di (Omissis), deducendo che l'inesistenza di alcun mandato di MC Vivai, ove fosse stato preso in considerazione dal CNF, avrebbe portato ad escludere qualsiasi violazione, anche solo apparente, dell'art. 68, 1 e 2co. C.D. 56. In conclusione, per la ricorrente, la sentenza del CNF, laddove conferma "la responsabilità dell'avv. A.A. per i comportamenti di cui al capo di incolpazione sub C)" è nulla per omessa motivazione (ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 4) ed è

altresì viziata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ([art. 360 c.p.c.](#), n. 5).

57. Anche tali doglianze si appalesano in parte infondate e in parte inammissibili.

58. Va premesso che le decisioni del C.N. F. sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ex Cost., art. 111, per vizi di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità, per l'individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e per la valutazione e adeguatezza della sanzione, non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza (fra tante, Cass. Sez. Un. 20344/2018; da ultimo, Cass., Sez.Un., n. 21311/2023).

59. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite di sindacare, sul piano del merito, la valutazione del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio di congruità e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione (Cass. Sez. Un. 24647 del 2016).

60. Ebbene, in disparte il rilievo che il dubbio sulla condotta ascritta e sanzionata agli effetti del primo o del comma 2 dell'art. 68 C.D., in difetto di adeguate censure, è estraneo al thema decidendum per essere stata gravata, la prima decisione, innanzi al CNF, esclusivamente per il profilo dell'insussistenza di qualsivoglia violazione, nemmeno apparente, dell'art. 68, comma 2, CDF (pag.8 sentenza ora impugnata), va ribadito, come dianzi esposto, che risultano inammissibili i profili di censura con i quali si contestano le valutazioni di merito operate - adeguatamente e logicamente nell'impugnata sentenza - circa la ritenuta sussistenza della violazione disciplinare di cui al capo C) dell'incolpazione.

61. Nè la decisione adottata, adeguatamente motivata e non caratterizzata da contraddittorietà, può dirsi meramente apparente.

62. Il CNF pone in evidenza, alla stregua del compendio documentale, che la ricorrente, dopo aver assunto la difesa della MC Vivai, nell'ambito di procedimenti monitori e di procedimento cautelare sulla base di mandati ricevuti, aveva intrapreso, nell'aprile 2016, un procedimento di opposizione ex [art. 615 c.p.c.](#), contro la indicata cooperativa, in aperta violazione dell'art. 68, comma 2, del codice deontologico forense, stante il conflitto con gli incarichi precedenti.

63. Ebbene, alla stregua del paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo deve ritenersi inadeguatamente dedotta l'inesistenza di qualsiasi procura conferita da MC Vivai veicolata, in questa sede, come presupposto di fatto falso a fondamento della decisione: oltre l'evidente contraddizione di additare contestualmente l'omesso esame ed una falsa percezione, in effetti la ricorrente avrebbe dovuto devolvere un errore di giudizio involgente il profilo della sussumibilità o meno, nella condotta conflittuale sanzionabile disciplinarmente, anche dell'attività difensiva del falsus procurator, della buona fede sull'apparenza del potere rappresentativo ed, infine, dell'inesistenza sopravvenuta della procura, accertata con sentenza passata in giudicato, come esimente della condotta illecita.

64. Tanto assorbe anche la disamina dell'ulteriore presupposto di fatto asseritamente falso.

65. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 3 comma 3 l.p.f. e del principio di tipizzazione della condotta deontologicamente vietata ivi sancito.

66. Si assume che il CNF ha "confermato la responsabilità dell'avv. A.A. per i comportamenti di cui al capo di incolpazione sub C)", che imputa all'avv. A.A. "la violazione degli artt. 9 e 68, comma 2, C.D. per avere agito davanti al Tribunale di (Omissis) in favore di C.C. in opposizione all'esecuzione contro la MC VIVAI Società Cooperativa Agricola, parte già assistita, con oggetto dell'incarico non estraneo a quello espletato in precedenza. In (Omissis), dall'11.04.2016 sino all'effettivo esercizio del mandato", tuttavia riformandolo laddove ha ritenuto trattarsi "di illecito istantaneo, per cui il dies a quo da cui computare il decorso del termine prescrizione coincide con la data di ricevimento dei mandati alle liti per la proposizione delle opposizioni ex [art. 615 c.p.c.](#) per conto dei fratelli B.B. (8-12 aprile 2016) attivate dall'avv. A.A. contro la MC Vivai di cui aveva assunto la difesa nelle procedure monitorie oggetto del capo di incolpazione sub c)" (p. 12 sentenza del CNF).

67. Si assume che il CNF ha solo apparentemente motivato la sua decisione affermando (erroneamente ed illegittimamente, in violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. alla luce di quanto illustrato nel terzo e quarto motivo di ricorso) che "nel caso di specie è documentalmente provato che l'avv. A.A. dopo aver assunto la difesa della MC Vivai nell'ambito delle procedure monitorie e del cautelare di cui al capo di incolpazione sub B) sulla base di mandati alle liti ricevuti nel novembre 2015, procedeva con opposizione ex [art. 615 c.p.c.](#) avverso detta Cooperativa nell'aprile 2016 con conseguente innegabile violazione della norma disciplinare in questione come correttamente argomentato nella decisione impugnata". Se con tale ultimo inciso ("come correttamente argomentato nella decisione impugnata"), la sentenza del CNF ha inteso operare un rinvio ricettizio alla motivazione del provvedimento n. 51/2021 del CDD e alla sua, più che estensiva, analogica interpretazione ed applicazione dell'art. 68 comma 2 L.P.F. - nel senso che l'avvocato debba astenersi dall'assumere il mandato difensivo anche contro un "non cliente", che mai gli abbia conferito in precedenza un valido mandato e procura - soggiunge la ricorrente che la sentenza del CNF è viziata, ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 3, per violazione del "principio della tipizzazione della condotta" deontologica vietata all'avvocato ("in via generale e specificamente nei suoi rapporti col cliente") che ai sensi dell'art. 3 comma 3 LPF deve dirigere la concretizzazione, tramite le norme del codice deontologico e la loro applicazione da parte degli organismi disciplinari, della norma o clausola generale contenuta nell'art. 3 comma 2 L.P.F. che prescrive: "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

68. L'art. 68 comma 1 e comma 2 C.D. costituisce concretizzazione della generale norma deontologica di cui all'art. 3 comma 2 LPF tramite tipizzazione di un divieto da interpretare ed applicare nel pieno rispetto del principio di tipizzazione e tipicità della condotta deontologicamente vietata, che non potrà legittimamente interpretarsi ed applicarsi a vantaggio di un "non cliente" (quale deve qualificarsi nel caso di specie MC Vivai), che non abbia mai conferito un valido mandato all'avvocato, e che tuttavia pretenda di obbligarlo ad astenersi dal difendere un suo avversario (nel caso di specie i fratelli B.B. scientemente aggrediti dal C.C., in nome e per conto di MC Vivai, con azione esecutiva per credito inesistente).

69. Una più che estensiva, anzi analogica interpretazione ed applicazione del divieto di cui all'art. 68 comma 1 e comma 2 LPF, a favore di non clienti, da parte dell'organismo disciplinare (il CDD e per relationem il CNF) viola il principio di tipizzazione e tipicità della condotta deontologicamente vietata, sancito dall'art. 3

comma 3 LPF, risolvendosi nell'esercizio di un potere giudiziale equitativo loro non spettante, e produce un risultato interpretativo ed applicativo irragionevole.

70. In definitiva, per la ricorrente, il CDD, e per relationem il CNF, ha completamente omesso di considerare, e comunque di motivare, in relazione al fatto che la pretesa esecutiva cui i soci B.B., con ministero dell'Avv. A.A., erano costretti a resistere in via di assoluta urgenza (nell'aprile 2016) era radicalmente infondata e pretestuosa, per avere i predetti soci già da tempo onorato il loro debito nei confronti di MC VIVAI, procedendo spontaneamente e prima dell'avversa iniziativa esecutiva al pagamento del dovuto.

71. Anche il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

72. E' inammissibile laddove lo snodo argomentativo del mezzo d'impugnazione impinge nell'omessa motivazione e nell'omessa pronuncia, in ordine ad elementi di fatto, ampiamente riportati nei paragrafi che precedono e sui quali non vale indugiare oltre, devolvendo in tal modo doglianze logicamente incompatibili con la censura, come rubricata ed illustrata, della creazione di un nuovo illecito deontologico, vale a dire l'astensione dal difendere i menzionati B.B. da asserita esecuzione temeraria intrapresa contro di loro.

73. E' infondato, dovendo ribadirsi che, come già affermato da queste Sezioni Unite (si vedano le sentenze 21 novembre 2022, n. 34206, 30 novembre 2021 n. 37550 e 16 dicembre 2013 n. 27996), nella materia disciplinare forense non vige il principio di stretta tipicità dell'illecito che è proprio del diritto penale, onde non è prevista la necessità di una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, occorrendo solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra i quali si annoverano quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, come prevede, quale "norma di chiusura", l'art. 9 nuovo CDF. 74. Per gli ulteriori profili di censura vale richiamare quanto già affermato esaminando i motivi terzo e quarto.

75. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo alcuna delle parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

76. Ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13*, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1* quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2023

c.c. art. 2945

R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, art. 51

L. 31/12/2012 n. 247, art. 56
